

# **LABEO**

**RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO**

**JOVENE - 31 (1985) 3 - NAPOLI**

## LABEO

« *Mater semper certa est* ». Questo venerando principio della tradizione giuridica romana (cfr. Paul. D. 2.4.5) sembra essere revocato in dubbio, se non addirittura travolto, da recenti e ben noti sviluppi della scienza medica. La quale non si è limitata ad operare « concepimenti in provetta », ma è giunta al punto di mettere alcune donne in condizione di ospitare nel proprio utero ovuli non propri: ovuli prelevati ad altre donne e trapiantati nel loro seno dopo la fecondazione con seme maschile.

Gli scopi perseguiti con queste ardite operazioni possono essere due: o quello di permettere che la portatrice sterile, ma capace di gestazione, ricavi un figlio dal trasferimento in lei dell'ovulo fecondo di altra donna; oppure quello di lasciare che la portatrice dell'ovulo di donna feconda, ma incapace di gestazione, metta alla luce il figlio per conto di quest'ultima. Nella prima ipotesi tutto fa capo ad una sorta di contratto di donazione o vendita dell'ovulo dalla sua titolare alla titolare dell'utero; nella seconda ipotesi interviene tra le due una sorta di contratto di locazione dell'utero, o meglio ancora una sorta di contratto di albergo nell'utero, avente ad oggetto l'ovulo della donna inadatta alla gestazione. Contratti, quelli ora configurati, di discutibile liceità, almeno sino a quando non sopravverranno a legittimarli quelle due o tre parole del legislatore che, secondo quanto ha argutamente detto von Kirchmann, sono in grado di rovesciare di colpo ogni solenne costruzione della giurisprudenza.

Il problema di gran lunga più importante che, di fronte alle accennate esperienze, si pone inevitabilmente al giurista è però un altro. La madre del neonato sarà tuttora da vedere in colei che lo ha avuto in gestazione nel suo utero, o sarà invece da ravvisare in colei che mediante l'ovulo fecondato gli ha donato il corredo genetico essenziale? Nel primo caso, di prevalenza della « madre uterina », il principio « *mater semper certa est* », che si realizza nel parto, rimarrà ancor oggi applicabile. Nel secondo caso, di prevalenza della « madre genetica », verrà aperto fatalmente il varco a penose controversie circa la identificazione della vera

*datrice dell'ovulo. In ambedue i casi la « madre » che sarà dichiarata soccombente avrà motivi non irrilevanti per dolersi della decisione.*

*In Italia una commissione di circa tre dozzine di saggi (tra medici, giuristi e, immancabili, i sociologi) si sta attivamente occupando della questione, allo scopo di fornire lumi adeguati al legislatore. Le ultime due o tre parole saranno, come sempre, di quest'ultimo. Da lui apprendremo perciò, per lo meno in Italia, se anche la madre, a prescindere dal padre, non sarà da ritenere più certa.*